



PROTOCOLLO CONGIUNTO TRA
IL MINISTERO DELLA CULTURA

E

LA REGIONE DEL VENETO

PER L'ADEGUAMENTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 15 LUGLIO 2009 TRA IL MINISTRO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO PER L'ELABORAZIONE
CONGIUNTA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 135, COMMA 1, E 143 COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42



1f484412



Il giorno del mese di dell'anno 2022, presso

IL MINISTERO DELLA CULTURA

rappresentato da

E

LA REGIONE DEL VENETO

rappresentata da

VISTI

gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

la Convenzione Europea sul Paesaggio, sottoscritta il 20 ottobre 2000 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006, n. 14;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (di seguito "Codice");

la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

PREMESSO CHE

il lavoro effettuato dalla Regione del Veneto (di seguito Regione) e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura, di seguito MIC) a partire dal 2009, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale, ovvero "*del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento [...] per quanto necessario ad attribuire al PTRC la qualità di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici*" (di seguito Piano), si è svolto proficuamente ed ha portato risultati significativi per quanto riguarda la metodologia di concertazione tra Regione e MIC in ordine alla tutela e valorizzazione del paesaggio veneto;

a partire dal 2009, il lavoro di pianificazione paesaggistica ha costantemente impegnato le strutture competenti nella vasta e complessa attività di coordinamento del processo di Piano anche con il contributo attivo di personalità della cultura e del mondo accademico e istituzionale;

nell'evolversi del percorso per l'elaborazione del Piano è emersa con evidenza la complessità del lavoro richiesto dal Codice anche con riferimento alle risorse necessarie, considerato il grande numero di beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, in molti casi individuati da atti e documenti molto risalenti nel tempo e di non semplice interpretazione;

il Comitato Tecnico per il Paesaggio (di seguito CTP), a composizione paritetica ministeriale e regionale, istituito a seguito dell'Intesa del 2009 e incaricato della "definizione dei contenuti del Piano" e del



“coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione”, ha rappresentato uno strumento tecnico e operativo imprescindibile per articolare il complesso lavoro di ricognizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 del Codice;

grazie all’attività del CTP si è acquisita la piena consapevolezza dell’importanza di pervenire alla definizione di una pianificazione paesaggistica in grado di rispondere alle esigenze non più prorogabili provenienti dal territorio, oltre che per quanto riguarda la tutela dei beni paesaggistici anche per la valorizzazione del paesaggio veneto, che deve costituire un riferimento fondamentale per la gestione delle dinamiche di trasformazione del territorio, espressione di valori identitari unici e inconfondibili, anche a fronte delle nuove opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

il lavoro fin qui svolto, per essere efficace, deve trovare completezza e deve essere opportunamente assunto e fatto proprio dal territorio e utilizzato in modo consapevole, sia nel rispetto degli obiettivi di tutela sanciti dal Codice che di quelli indicati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (di seguito PTRC 2020) a valenza urbanistico-territoriale, approvato con DACR n. 62 del 30 giugno 2020;

il PTRC 2020 è strumento già orientato ai principi di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, che si ritrovano in particolare nell’elaborato denominato “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto” tra i cui contenuti è presente l’“Atlante ricognitivo”, già condiviso con il Ministero (in sede di adozione della Variante al PTRC 2009, adottata con DGR n. 427 del 10 aprile 2013), il quale contiene una “prima ricognizione finalizzata alla conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo interessano”;

le indagini conoscitive in cui si articola l’“Atlante ricognitivo” hanno condotto alla definizione di obiettivi di qualità paesaggistica al fine di sviluppare ulteriormente il carattere specifico e i valori particolari e potenziali del paesaggio e orientare in modo adeguato e sostenibile le attività di governo del territorio;

in occasione dell’approvazione del PTRC 2020, il Consiglio regionale del Veneto ha impegnato la Giunta regionale con un Ordine del Giorno avente per oggetto “Proseguo e definisca la Giunta regionale, d’Intesa con il MiBACT, il percorso relativo alla pianificazione paesaggistica del territorio veneto” (DACR n. 61 del 30 giugno 2020); in tal senso una prima proposta di una nuova Intesa era stata approvata dalla Giunta regionale con DGR n.1176/2020;

la sistematizzazione della banca dati regionale dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 del Codice, ad opera degli uffici competenti della Giunta regionale, ha portato in luce la complessità della situazione che caratterizza il territorio veneto, per quantità e qualità dei vincoli paesaggistici presenti, il cui numero (1157) è il più alto in Italia e la cui datazione risale per circa l’80% ad anni che vanno dal 1908 al 1967;

tale oggettiva situazione, ferma restando la scelta di procedere alla pianificazione per “Piani d’Ambito” nel rispetto degli “obiettivi di qualità paesaggistica”, entrambi già condivisi con il Ministero in sede di adozione della Variante al PTRC 2009, adottata con DGR n. 427 del 10 aprile 2013, e ora contenuti nel PTRC 2020 nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto”, richiede oggi di procedere ad una pianificazione che consenta di ottenere in tempi certi e contenuti i più efficaci risultati in termini di tutela dei beni paesaggistici presenti sul territorio, quale può essere garantita provvedendo per stralci;

appare dunque non solo opportuno ma ormai necessario pervenire congiuntamente in tempi brevi ad un adeguamento dell’Intesa del 2009 fra la Regione e il MIC (di seguito Parti) in una linea di piena continuità dell’attività sin qui svolta dal CTP al fine dell’approvazione di un Piano che assicuri adeguata tutela dei beni paesaggistici nonché la valorizzazione del territorio regionale secondo gli obiettivi di qualità previsti dal Codice e definiti dal suddetto “Atlante ricognitivo”;



1f484412



CONSIDERATO CHE

in sede di copianificazione, a seguito dell'Intesa del 2009, sono stati condivisi e approvati dal CTP i criteri, le metodologie e le procedure per la ricognizione, delimitazione, analisi e rappresentazione cartografica, in scala idonea alla identificazione, dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, tenuto conto della Circolare 23 giugno 2011, n. 12 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee (di seguito DG PBAAC) del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "POAT MiBAC (0b. 11.4 del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013) - Linea II.c "Promozione e attivazione di forme di collaborazione istituzionale per la pianificazione paesaggistica -"La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", e contenente, nell'Allegato 1, la definizione di criteri da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici;

ai sensi dell'Intesa del 2009 e dell'art. 45 ter della legge regionale 11/2004, si è convenuto di procedere alla pianificazione paesaggistica mediante specifici Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), con i contenuti di cui agli artt. 135 e 143 del Codice e nel rispetto degli obblighi di elaborazione congiunta sanciti dal Codice, a partire dall'Ambito "Arco costiero adriatico Laguna di Venezia e Delta del Po", avviato quale "prototipo" per la redazione degli altri PPRA e una prima elaborazione condivisa fra le Parti (denominata "PPRA Arco costiero Adriatico Laguna di Venezia e Delta del Po – Quadro per la tutela, cura, valorizzazione e integrazione del paesaggio") era stata oggetto di presa d'atto da parte della Giunta regionale con DGR 699/2015;

in sede di CTP è stata effettuata la ricognizione dei beni paesaggistici ex art. 136 del Codice che risulta pressoché conclusa;

in sede di CTP è stata effettuata la ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), mentre risulta non ancora effettuata la ricognizione per i territori coperti da foreste e boschi, di cui alla lettera g), e per le aree gravate da usi civici, di cui alla lettera h) del medesimo articolo;

in sede di CTP è stata effettuata la ricognizione e condivisa la disciplina delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, individuate a partire dalla pubblicazione, elaborata congiuntamente tra Regione e Ministero (allora Ministero per i beni culturali e ambientali), denominata "Le zone archeologiche del Veneto", come assunte nella seduta del 19 dicembre 2019; tale ricognizione è da perfezionare mediante l'eventuale individuazione e delimitazione di ulteriori zone;

in sede di CTP è stato condiviso un modello di Scheda per la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici di cui all' art. 136 sulla base della Circolare 21 dicembre 2011, n. 30, della DG PBAAC del MiBACT, avente a oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio - Determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ex artt. 136 e 157 - "Scheda metodologica". Proposta"; tale modello è stato affinato nel corso dei lavori del CTP con la collaborazione dell'Università di Padova, anche con riferimento a casi specifici.

RITENUTO PERTANTO CHE

continua ad essere obiettivo comune delle Parti la conclusione della pianificazione paesaggistica in attuazione dei contenuti previsti all'art. 143 del Codice mediante l'approvazione di Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA) in attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nell'"Atlante ricognitivo", già condiviso con il Ministero.

prendendo atto del lavoro effettuato dal CTP e dei risultati raggiunti a partire dal 2009, sia ormai necessario



1f484412



ed urgente pervenire alla redazione del Piano, al fine di perseguire, in attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio e delle disposizioni della parte III del Codice, gli obiettivi dei governi nazionale e regionale di tutela, salvaguardia e integrazione dei valori del paesaggio, obiettivi ai quali dovranno adeguarsi le politiche di pianificazione del territorio, sia urbanistiche che a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché le altre scelte programmatiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;

sia utile ed opportuno, stante il consistente ed esteso patrimonio vincolistico, procedere all'approvazione del Piano per stralci, al fine di assicurare l'applicabilità dei contenuti previsti dal Codice, in risposta alle richieste provenienti dal territorio, nei tempi più celeri;

la ricognizione dei beni paesaggistici e la successiva definizione delle relative prescrizioni d'uso si presentano di grande utilità per cittadini, imprese, tecnici ed amministrazioni locali, perché consentono di conoscere l'esistenza e la consistenza del grande numero dei provvedimenti di tutela esistenti sul territorio, di assicurare la protezione dei beni paesaggistici e di dare certezza, in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, alle situazioni giuridiche correlate semplificando al contempo l'azione delle amministrazioni;

Tutto quanto sopra premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo congiunto per l'adeguamento dell'Intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 (di seguito Protocollo congiunto) in continuità a quanto definito nell'Intesa medesima.
2. Oggetto del presente Protocollo congiunto è il completamento in sede congiunta, da parte del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto (di seguito Parti) del piano paesaggistico, ovvero piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici (di seguito Piano) ai sensi dell'art. 135, comma 1 e dei principi di cooperazione tra le Amministrazioni pubbliche.
3. La redazione congiunta del Piano è volta a dare attuazione agli articoli 135, 143, 145, 146 e 156 del Codice e all'art. 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in linea con gli obiettivi delineati nella Convenzione europea del paesaggio.
4. Il Piano è redatto a partire dagli obiettivi di qualità paesaggistica definiti nell'"Atlante ricognitivo" e dagli "Ambiti di paesaggio", già condivisi con il Ministero in sede di adozione della Variante al PTRC 2009, adottata con DGR n. 427 del 10 aprile 2013, e contenuti nel "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto", elaborato del PTRC 2020.
5. La concorde volontà delle Parti sta nel definire un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso, per l'efficace tutela dei beni paesaggistici presenti sul territorio nonché dei caratteri, delle specificità e dei valori paesaggistici identitari connotanti la Regione del Veneto.



1f484412



Articolo 2

Elaborazione e contenuti del Piano Paesaggistico

1. L'elaborazione congiunta si attuerà, mediante la predisposizione del Piano, che sarà approvato per stralci, con le procedure previste dall'art. 143 del Codice e dall'art. 25 della LR 11/2004:

1° Stralcio da approvarsi mediante variante al PTRC 2020 con specifica considerazione dei valori paesaggistici:

- riconoscimento degli Ambiti di Paesaggio e degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente Protocollo congiunto;
- relativamente a ciascuno degli Ambiti di Paesaggio di cui all'art. 1, comma 4 del presente Protocollo, attuazione dell'art. 143 comma 1 lettere b), c) e d) ed eventuale attuazione del comma 4 del medesimo art. 143, relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 136 e all'art. 142 del Codice;
- attuazione dell'art. 143, comma 1, lett. e), ad eventuale completamento dell'individuazione delle aree gravemente compromesse e degradate di cui all'art. 143, comma 4, lett. b);

2° Stralcio: approvazione dei Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA) a copertura dell'intero territorio regionale quali integrazione del PTRC 2020 con specifica considerazione dei valori paesaggistici, a partire dal recepimento dei contenuti di cui al 1° Stralcio.

A seguito dell'approvazione di ciascuno Stralcio troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.145 del Codice.

2. I contenuti relativi ad entrambi gli Stralci sono più ampiamente descritti nel Disciplinare Attuativo, di cui al successivo articolo 6 del presente Protocollo congiunto;
3. Le Parti si impegnano a portare a termine l'attività già avviata dal Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP) per la ricognizione dei beni paesaggistici e la determinazione delle relative prescrizioni d'uso, nonché per l'eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, comma 1, lettera c), del Codice, degli ulteriori contesti e delle aree compromesse e degradate di cui alle lett. d), e) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 143 del Codice;
4. In sede di elaborazione del Piano ai sensi del precedente comma 1, si terrà conto della presenza di aree riconosciute o candidate a tutela da parte dell'UNESCO (WHL – siti patrimonio dell'umanità, MaB – riserve della biosfera ed altri) e di valori ed emergenze naturalistiche o paesaggistiche, insediamenti o complessi urbanistici, architettonici o archeologici che rivestono valore testimoniale particolare per il territorio regionale.

Articolo 3

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. Le Parti assumono che il Piano preveda adeguate misure di coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore con il Piano medesimo, nonché dei piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. La Regione assume le previsioni del Piano come cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle province e della città metropolitana, vincolanti per gli interventi settoriali, prevalenti sulle disposizioni degli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 145 del Codice, comma 3, nel rispetto delle norme ulteriori di cui al medesimo comma e al successivo comma 4.



1f484412



2. la Regione assicura la partecipazione degli organi del Ministero al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano, ai sensi dell'art. 145, comma 5, del Codice.

Articolo 4 **Comitato Tecnico per il Paesaggio**

1. Il CTP è pariteticamente rappresentato da componenti ministeriali e regionali e rappresenta gli interessi delle Parti sottoscrittrici il presente Protocollo congiunto.
2. Il CTP attua i contenuti del presente Protocollo congiunto, verifica il rispetto del Disciplinare attuativo, elabora i contenuti e coordina le azioni necessarie alla redazione del Piano, nonché individua le risorse finanziarie, tecniche ed organizzative necessarie. Al CTP è inoltre attribuita la facoltà di promuovere ogni iniziativa volta a superare eventuali cause ostative al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo congiunto.
3. Il CTP, nel rispetto degli assetti organizzativi delle parti, è individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale nella seguente composizione:

per il Ministero:

- dal Segretario regionale del Ministero della Cultura per il Veneto, che svolge le funzioni di coordinatore per il MIC;
- dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
- dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- dal Dirigente del Servizio V-Tutela del Paesaggio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
o loro delegati formalmente incaricati in caso di impedimento;

per la Regione:

- dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, che svolge le funzioni di coordinatore per la Regione;
- dal Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione territoriale, strategica e paesaggistica;
- dal Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport;
- dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;
- dal Direttore della Direzione Turismo,
o loro delegati formalmente incaricati in caso di impedimento.

Alle sedute possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, per dare supporto tecnico nelle materie di competenza, di volta in volta convocati in relazione ai temi affrontati nelle sedute:

- rappresentanti degli enti locali direttamente interessati;
- funzionari in ruolo presso il Ministero, indicati dal Ministero, dal Segretariato regionale o dalle singole Soprintendenze;
- funzionari appartenenti alle Direzioni regionali, individuati dalla Regione;
- esperti di comprovata esperienza.

La Regione inoltre potrà incaricare esperti ai fini del supporto scientifico ed amministrativo ai lavori del CTP.



1f484412



4. In caso di modifiche nell'assetto organizzativo delle Parti, alle stesse si dà seguito con decreto del Presidente della Giunta regionale e, nel caso in cui la modifica riguardi la parte ministeriale, previa comunicazione del Segretariato regionale per il Veneto del Ministero.
5. Con l'obiettivo di rendere più funzionale lo svolgimento delle attività, le Parti possono determinare modalità di funzionamento del CTP anche istituendo gruppi di lavoro su tematiche specifiche che necessitano di particolare approfondimento.
6. Le Parti convengono di affidare il coordinamento organizzativo e operativo del CTP alla Regione, che ne curerà la segreteria, anche con la redazione dei relativi verbali.

Articolo 5 Cooperazione e formazione

1. In linea con le finalità della Convenzione europea del paesaggio, le Parti si impegnano al perseguimento della tutela e della valorizzazione del paesaggio anche attraverso azioni di conoscenza, sensibilizzazione, educazione e formazione, rivolte a tutti i soggetti istituzionali e al più vasto pubblico, per il miglioramento della qualità e la diffusione della cultura del Paesaggio.
2. Le Parti, sempre in attuazione ai disposti del Codice e nel rispetto dei principi della Convenzione:
 - promuovono la salvaguardia e l'integrazione dei valori paesaggistici, e rendono con essi compatibili le politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche, a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché le altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;
 - promuovono programmi pluridisciplinari di formazione sul paesaggio destinati agli operatori pubblici e privati, o alle associazioni interessate, da coordinarsi con l'attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, istituito con legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili e a condividere, all'interno del CTP, ai fini della redazione del Piano, la documentazione di analisi, la catalogazione di aree, contesti, ambiti e manufatti, gli studi e le ricerche, la cartografia e ogni altra risorsa informativa o documentale in proprio possesso o nella propria disponibilità, assicurando inoltre, per quanto di competenza, la concertazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, nei modi stabiliti dalla legislazione regionale e statale.

Articolo 6 Disciplinare attuativo

1. Il Disciplinare attuativo costituisce parte integrante del presente Protocollo congiunto ed è volto a definire nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività con riferimento ai diversi Stralci.
2. Il Disciplinare attuativo è sottoscritto, per il Ministero della Cultura, dal Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dal Segretario regionale per il Veneto e per la Regione del Veneto dal Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio.

Articolo 7 Tempi di realizzazione

1. Le Parti, in continuità con le attività svolte ai sensi della precedente Intesa del 2009, si impegnano a



1f484412



condurre la pianificazione paesaggistica nelle forme collaborative di cui al presente atto, nel rispetto del cronoprogramma definito al comma successivo.

2. Le Parti si impegnano a completare le attività previste all'articolo 2 entro due anni dalla data di sottoscrizione del Disciplinare attuativo per il 1° Stralcio, al termine del quale saranno avviate le attività previste per il 2° Stralcio, che saranno completate nei tempi concordati tra le Parti.

Articolo 8 **Banche dati e monitoraggio**

1. La Regione provvede al costante, tempestivo e corretto aggiornamento dei dati contenuti nell'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT), con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi degli artt. 136 e seguenti del Codice o di rettifiche puntuali nella delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice che siano state effettuate in forma congiunta in sede di approvazione degli strumenti urbanistici in conformazione o adeguamento al Piano ai sensi dell'art. 145 del medesimo.
2. Ai fini del presente Protocollo, il Ministero si impegna a fornire alla Regione le banche dati in proprio possesso, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi dell'art. 141 del Codice.
3. Le Parti si impegnano ad attivare il monitoraggio dell'applicazione del Piano, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.

per il
MINISTERO DELLA CULTURA

per la
REGIONE DEL VENETO



1F484412

